

XII.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Sul processo verbale chiede di parlare il ministro della guerra, e si associa alla commemorazione fatta ieri del 50° anniversario della battaglia di Varese (pag. 241) — Parla sullo stesso argomento il senatore Cavalli (pag. 242) — Il processo verbale della precedente seduta è quindi approvato (pag. 242) — Dichiarazione del senatore Veronese (pag. 242) — Presentazione di relazioni (pag. 242) — Comunicazione (pag. 243) — Giuramento del senatore Torlonia (pag. 243) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 243) — Presentazione di una relazione (pag. 243) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (pag. 243) — Il relatore senatore Bettoni riferisce sugli emendamenti concordati col ministro di agricoltura, industria e commercio ad alcuni articoli (pag. 244) — Dopo discussione a cui partecipano i senatori Finali (pag. 245), Parpaglia (pag. 246) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 245), si approva l'art. 16 con le concordate modificazioni (pag. 246) — Senza discussione si approva l'art. 17 e l'art. 18 con una modificazione (pag. 246) — Senza discussione si approvano i rimanenti articoli dal 49 al 69, ultimo del disegno di legge (pag. 247) — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede » (N. 24); « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 25) (pag. 250) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 251) — Sorteggio degli Uffici (pag. 252).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, di agricoltura e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, ministro della guerra. Ieri, in quest'Aula, il senatore Cavalli, con elevata parola, ispirata ad alto senso di patriottismo, commemorava il 50° anniversario delle giornate

nelle quali i Cacciatori delle Alpi, duce Garibaldi, davano prova di eroico valore, e ricordava l'opera compiuta in quell'anno di gloriosa memoria da due venerandi nostri colleghi, il senatore Visconti-Venosta ed il senatore Cadolini. Al saluto rivolto a quei valorosi si associava l'illustre nostro Presidente, e in nome del Governo, anche il ministro Tittoni, presente alla seduta.

Consentite, onorevoli colleghi, che il ministro della guerra, dolente per la sua assenza di ieri, aggiunga oggi a questa dimostrazione di omaggio quella dell'esercito, nel quale è

sempre vivo il culto delle sacre memorie del passato, e nel quale quotidianamente si addita ai giovani l'esempio di coloro i quali, con le armi e con la sapienza politica, hanno contribuito all'unità ed alla grandezza della Patria italiana.

E mi consenta il Senato in quest'occasione che io ricordi un altro nome, il nome di un nostro collega, il generale Pedotti, il quale, appena diciassettenne, accorreva anch'egli ad arruolarsi fra i Cacciatori delle Alpi, combatteva il 26 maggio a Varese, ed il 15 giugno a Treponti, guadagnava il distintivo del valore per il coraggio e per la fermezza dimostrata di fronte a nemici numerosissimi. Il generale Pedotti è il solo superstite che militi ancora nelle schiere dell'esercito attivo, di quella balda, eroica gioventù che ha combattuto nel 1859. E col rivolgergli oggi un saluto, son certo di interpretare ad un tempo il sentimento dell'esercito ed il sentimento del Senato. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ringrazio di gran cuore l'onorevole ministro della guerra delle parole testè pronunciate a seguito delle brevi parole dette da me, dal nostro Presidente e dal ministro Tittoni ieri, in commemorazione della gloriosa giornata di Varese. Io ieri mi sono limitato a ringraziare il Governo perchè aveva accordato la medaglia al valore militare alle due bandiere dei reggimenti 51° e 52°, che ricordano, infatti, com'è detto nella bellissima relazione dello stesso ministro della guerra, i « Cacciatori delle Alpi ».

Mi sono limitato anche a nominare due soli dei nostri colleghi, venerandi pur per l'età, cioè il Visconti-Venosta, che era commissario di Vittorio Emanuele mandato da Cavour appunto a fianco di Garibaldi, ed il Cadolini; perchè, se avessi avuto ad indicare altri nomi, non solo avrei accennato all'on. Pedotti, al quale mi lega un sentimento di venerazione e di amicizia, ma avrei anche ricordato altri nostri colleghi, che hanno appartenuto a quella schiera, al corpo dei volontari e precisamente nelle giornate del 26, 27 maggio a Varese e S. Fermo fra i quali gli on. Vacchelli, De Giovanni e De Cristoforis.

Mi sono limitato ieri a ricordare la fazione

del 26 maggio, per prendere atto di quello che il Governo aveva fatto decretando la medaglia al valore alle bandiere del 51° e 52°. Se si dovessero ora ricordare i fasti del 1859, non si passerebbe giorno in cui non esultasse l'animo nostro alla memoria dei grandi avvenimenti, che iniziarono la ricostituzione della patria, dopo le delusioni ed i dolori del '48 e '49. Io sono lieto che anche con tarda giustizia si venga a dire quello che a suo tempo sarebbe stato molto meglio avere riconosciuto, che i volontari e l'esercito sono sempre stati uniti, che hanno avuto sempre un medesimo animo nel fare l'Italia. Esercito e volontari saranno sempre lieti di prestare non solo l'opera loro, ma di dare anche il loro sangue perchè la Patria sia mantenuta intera e grande. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il verbale s'intenderà approvato.

Dichiarazione del senatore Veronese.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Grato agli onorevoli colleghi che nella prima parte della votazione per la elezione dei membri della Commissione di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato hanno pensato al mio nome, li prego, nella votazione di ballettaggio, di non insistere, e ciò indipendentemente dalle ragioni per cui la precedente Commissione ha ritenuto di dimettersi, perchè non essendo state seguite quelle dimissioni da pubblica discussione, non posso apprezzare sufficientemente le circostanze di fatto che le hanno determinate.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Veronese di questa sua dichiarazione.

Presentazione di relazioni.

VACHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACHELLI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di iniziativa della Camera dei deputati col titolo: « Frazionamento del comune di Bernareggio ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Vacchelli della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla convalidazione dei titoli del senatore Ignazio Fili Astolfone; avverto che la Commissione propone la convalidazione della nomina a maggioranza.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Rossi Luigi, della presentazione della relazione sulla convalidazione dei titoli del nuovo senatore Fili-Astolfone, per la quale non essendovi proposta favorevole ad unanimità, sarà proceduto a termini dell'art. 103 del regolamento.

ROSSI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Rossi Luigi della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione d'inchiesta per l'esercito trasmette alla Presidenza del Senato una copia della quarta relazione sui lavori della Commissione stessa, riservandosi fra alcuni giorni di mandarne altre copie.

Giuramento del senatore Torlonia duca Leopoldo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Torlonia duca Leopoldo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i signori senatori Finali e Barracco Giovanni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Torlonia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Da atto al signor Torlonia duca Leopoldo del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un Commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) di un Commissario di sorveglianza al Debito pubblico;

e votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12.554 01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 22);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 32).

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Presentazione di relazione.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio

ed arti del Regno ». Come il Senato ricorda, la discussione si è ieri arrestata all'art. 49, rimanendo però sospesi gli articoli dal 16 al 18, sui quali prego l'onorevole relatore di voler riferire al Senato.

BETTONI, *relatore*. In seguito all'incarico dato ieri dal Senato alla Commissione di trovare una forma, d'accordo col ministro, per le modificazioni da apportarsi all'articolo 16, ho l'onore di comunicare che il consenso sarebbe intervenuto in questa forma: dopo il numero 1 dell'art. 16, verrebbe un numero 2, così concepito:

« Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate, le quali si trovino nelle condizioni richieste nel titolo 1° della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche ».

Il numero 2 attuale diverrebbe il numero 3.

Quanto all'art. 18, la sua dizione verrebbe così modificata: « Salvo quanto è disposto al n. 2 dell'art. 16, non sono nè elettori nè eleggibili », ecc.

La Commissione aveva proposto di sopprimere l'ultimo alinea di questo articolo 18, ma, per ragioni di dignità nazionale, il ministro insiste perchè non sia concesso l'elettorato ai non Italiani, se non quando lo Stato a cui appartengono dia un corrispondente diritto ai nostri connazionali. La Commissione quindi, facendo omaggio a questo altissimo sentimento, non insiste nella proposta soppressione.

L'articolo 30, pure sospeso, viene soppresso, perchè, dopo le modificazioni apportate alla legge primitiva, non ha più ragione di essere.

In seguito a questa soppressione, tutti gli articoli che vengono dopo il 30, debbono essere diminuiti di un'unità. Occorre poi variare, per coordinare tutta la legge alla soppressione dell'art. 30, tutti i richiami; e così, alla lettera e dell'art. 5, invece di 59 deve leggersi 58; all'articolo 14, primo comma, va letto 60; all'art. 19, ultimo comma, si dica 31 e 32; all'art. 33, si dica 30 e 31; agli articoli 48 e 60 si legga rispettivamente 44 e 58; all'art. 61, in luogo di 6, che era un errore di stampa, deve dirsi 63; all'art. 63, primo comma, a 59 si sostituisca 58, e 41 nell'ultimo comma a 42; all'art. 66 si legga 44; e finalmente all'art. 68, invece di 59 e 64, conviene porre 58 e 63.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'art. 16 così emendato.

CAPO III.

Elezioni.

Art. 16.

Sono elettori:

1. Coloro che appartengono ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni;

a) gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio per proprio conto purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale, o - in mancanza di questa - nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) i soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

c) i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) i capitani marittimi che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;

e) i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) i curatori di persone incapaci, purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a).

2. Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

3. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei re-

gnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare opportuno chiarire con brevissime spiegazioni l'emendamento che è stata ora letto.

Nella prima parte di esso che resta invariato si dispone: « Sono elettori: 1º, coloro che appartengono ad una delle categorie sotto indicate, e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera e che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni ».

Secondo questa disposizione, l'elettorato commerciale non può essere esercitato che da coloro i quali sono iscritti nelle liste politiche; è evidente che alle donne, per essere ammesse a votare per le elezioni dei Consigli camerali, debba richiedersi il concorso delle condizioni stabilite nell'art. 1 della legge elettorale politica.

Ecco perchè coll'emendamento proposto si stabilisce che le donne nelle quali concorrono i requisiti per esercitare l'elettorato politico, acquistano il diritto elettorale commerciale ove appartengano ad una delle categorie degli esercenti commercio ed industria. Si riconosce così e si estende alle donne a parità di requisiti, lo stesso diritto accordato ai commercianti. Invece con la dizione che era stata proposta nel progetto dell'Ufficio centrale basterebbe che le donne sapessero leggere e scrivere e fossero commercianti per avere un diritto che in pari condizioni non sarebbe concesso agli altri elettori.

FINALI, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Non ho innanzi agli occhi l'articolo emendato e quindi non posso parlare con molta sicurezza. Uno dei motivi per cui parve opportuno ieri di studiare nuovamente l'art. 16 fu che si temeva che le condizioni dell'elettorato

politico richiamate nell'articolo potessero applicarsi alle donne.

Io non capisco come oggi si possa parlare del diritto dell'elettorato politico alle donne.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Dubito di non essermi spiegato con sufficiente chiarezza.

La prima parte dell'art. 16 richiede l'iscrizione nelle liste elettorali politiche come condizione necessaria per l'elettorato commerciale. Le donne secondo la legge elettorale politica non possono essere elettrici. Ora si propone di togliere questa disparità di trattamento per le liste commerciali; ma non si può volere che esse acquistino il diritto anche nel caso in cui non concorrano le altre condizioni richieste. L'emendamento accoglie questo concetto su cui non può sorgere dissenso. Se l'emendamento lo esprime, come a me pare in modo chiaro e preciso, merita di essere approvato.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. A me pareva che il concetto che si era ventilato ieri di stralciare questa disposizione per farne oggetto di un articolo a parte fosse il migliore.

I « requisiti politici » dei quali si parla nella modificazione proposta non bastano per specificare come si dovrebbe. Qui si parla delle donne che « avrebbero diritto di essere iscritte nelle liste elettorali politiche ». È una frase che non capisco. Fate un articolo a parte che non lasci il dubbio di complicazione e contraddizioni possibili.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Noi non vogliamo fare alla donna, che esercita la mercatura, un trattamento d'inferiorità, ma non possiamo neppure farle un trattamento di privilegio, di fronte agli altri commercianti.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Per gli uomini che si trovino in quelle tre categorie ci può essere il dubbio che non siano elettori politici, per le donne iscritte

nelle liste commerciali, questo dubbio non vi può essere.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Credo che nel concetto siamo tutti d'accordo che debba accordarsi alla donna che esercita un'industria o commercio l'elettorato commerciale.

Secondo il disposto degli articoli 16 e 18 del presente disegno di legge, per essere iscritto nelle liste elettorali e commerciali è richiesto che sia iscritto nelle liste elettorali politiche ed abbia i requisiti richiesti anche per l'elettorato amministrativo.

L'onorevole ministro, pur consentendo il diritto di voto alle donne per le elezioni dei rappresentanti delle Camere di commercio, vuole mantenere per quanto è possibile i criteri stabiliti in quelle disposizioni onde non creare quasi una condizione privilegiata per le donne; e così non basta che la donna appartenga ad una delle categorie indicate nell'art. 16, non basta che abbia l'età di 21 anni e sappia leggere e scrivere, ma è necessario che abbia gli altri requisiti richiesti per essere iscritto nelle liste elettorali eccetto quello del sesso. Così si avrà una certa parità di trattamento. Ma, onorevole ministro, la disparità per quanto riguarda l'elettorato non si può togliere perchè creata dalle leggi, che escludono le donne dal partecipare all'elettorato politico ed amministrativo.

Potrei dire che, se si esaminasse bene si crea una condizione sempre più favorevole per le donne quando per gli uomini si richiede l'iscrizione nelle liste politiche ed amministrative e questo non è richiesto per le donne. Ma questo dipende dalla condizione in cui finora si trova la donna. Noi ora consentiamo il diritto elettorale camerale alla donna commerciante come un'esplicazione della sua condizione di commerciante, è un complemento necessario per l'esercizio della sua professione di poter partecipare alla nomina dei consiglieri di un Istituto, creato per tutelare gli interessi delle industrie e del commercio.

Potrei concludere che può generare confusione l'articolo quale è formulato dal ministro. Ma prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro alle giuste osservazioni del collega senatore Finali, a me pare si possa accettare la formola presentata, specialmente

aggiungendo anche una speciale disposizione nell'art. 18 e prego il Senato di votare i due proposti emendamenti.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura del n. 2 dell'articolo 16 sul quale cade la controversia.

Esso, a seconda della proposta dell'onorevole ministro, accettata dalla Commissione, sarebbe così concepito:

« Le donne che appartengono ad una delle categorie sopra indicate, le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico) per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16 nel testo modificato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Passiamo all'articolo 17.

Art. 17.

Sono eleggibili, tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano iscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un anno almeno in un comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 18.

Non sono nè elettori, nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato e dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili gl'impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale a questo articolo così come è formulato, propone di premettere le parole: « salvo quanto è disposto al n. 2 dell'art. 16, non sono nè elettori, nè eleggibili », ecc.

Pongo ai voti l'art. 18 con questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 30 del quale la Commissione propone la soppressione.

Lo rileggo:

Art. 30.

Il diritto di votazione è personale e non può essere delegato che nei casi previsti dall'articolo 16 della presente legge.

Chi lo approva si alzi.

Non è approvato; quindi è soppresso.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La Commissione ha proposto la soppressione dell'art. 30, il quale contiene questa disposizione: « il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti dall'art. 16 della presente legge ».

Questa disposizione era conseguenza di quella dell'articolo 16, che ammetteva le donne a esercitare il diritto elettorale per delegazione, ma, siccome colla modificazione testè approvata all'art. 16, circa il voto alle donne, non vi è più delegazione, così sono anch'io del parere che l'articolo 30 sia perfettamente inutile e ne accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Allora tutti i seguenti articoli, fino al 49, essendo stati già approvati nella seduta di ieri, passeremo senz'altro all'art. 50, che per la soppressione dell'articolo 30 prenderà il numero 49, e così successivamente la numerazione degli altri articoli diminuirà di una unità.

CAPO VII.

Amministrazione.

Art. 49.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio e industria incomincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ciascun anno.

(Approvato).

Art. 50.

Non più tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di aprile le Camere debbono parimenti presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 51.

In caso di ritardo oltre i detti termini, il ministro predetto ha facoltà di ordinare che il bilancio o il consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato: le relative spese sono a carico delle Camere.

(Approvato).

Art. 52.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

(Approvato).

Art. 53.

Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, non sono esecutivi senza l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Debbono, del pari, essere approvate dal ministro medesimo le deliberazioni delle Camere, relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.

(Approvato).

Art. 54.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione,

e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia iscritto nei ruoli della tassa camerale.

(Approvato).

Art. 55.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria dev'essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio camerale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidità.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle Ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovrainposte.

(Approvato).

Art. 56.

Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, le locazioni, le forniture ed i lavori per un valore superiore alle lire duemila, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può consentire che, per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

(Approvato).

Art. 57.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, ogni qual volta lo creda opportuno, può fare ispezionare le amministrazioni delle Camere di commercio e industria.

(Approvato).

CAPO VIII.

Denuncia e registro delle Ditte.

Art. 58.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti commercio o industria, è tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Società. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Società. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Società debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni alla Camera nella cui giurisdizione esercitano il loro commercio.

(Approvato).

Art. 59.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denunce di cui al precedente articolo, saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 60.

In base alle denunce di cui all'art. 58 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Società, agli effetti dell'articolo 14 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle Ditte.

(Approvato).

Art. 61.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle Ditte e delle Società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente compilata, salva l'applicazione dell'art. 63.

(Approvato).

Art. 62.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al presidente. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera.

(Approvato).

Art. 63.

L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda da cinque lire a duecento lire.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per gli effetti di legge.

Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa di cui all'art. 41, ed ove questa non esista, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 64.

Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.

Tale revisione è compiuta dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede di ciascuna Camera.

(Approvato).

Art. 65.

Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una domenica dei mesi di novembre e di dicembre dell'anno in cui tale revisione si compie.

I consiglieri che, ai sensi della legge 6 luglio 1862, n. 680, dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto quadriennio, rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni generali predette.

(Approvato).

Art. 66.

Le Camere che impongono tasse diverse da quelle consentite dall'art. 44 devono, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un progetto definitivo per la trasformazione del loro sistema

tributario, in conformità al disposto del detto articolo.

Trascorso il termine suddetto, senza che le Camere abbiano presentato al Ministero le proposte di cui al precedente comma, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove l'abrogazione dei decreti che autorizzano l'imposizione dei suddetti tributi.

(Approvato).

Art. 67.

Le Camere di commercio e industria devono, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, rivedere i loro regolamenti d'amministrazione interna e porli in armonia con le disposizioni della legge stessa.

I regolamenti, così modificati, sono presentati nel termine predetto al ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione.

Trascorso il termine suindicato senza che le Camere abbiano adempiuto a tale obbligo, i regolamenti non riformati saranno abrogati con decreto motivato dal ministro predetto.

(Approvato).

Art. 68.

Entro due mesi dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, le Ditte e le Società commerciali e industriali esistenti a quella data devono fare la denuncia di cui all'art. 58.

Ai contravventori è applicabile la disposizione dell'art. 63.

(Approvato).

Art. 69.

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede » (N. 24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per « Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La somma del fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti che, a forma dell'articolo 2 della legge 17 marzo 1907, n. 74, può essere destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione dell'edificio per la sede degli uffici della Cassa medesima e di quelli delle Aziende e degli Istituti da essa amministrati, è portata da 3 a 4 milioni di lire.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni per la somma di lire 193,180, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni, ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1908-909.

Cap. n. 46. Personale di ruolo del Ministero; indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	L. 6,000
» 47. Spese d'ufficio del Ministero	5,000
» 49. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri: indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	50
» 51. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	2,000
» 73. Personale straordinario delle Intendenze di finanza: indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	250
» 80. Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori.	8,000
» 81. Spese per i servizi del tesoro.	3,500
» 91. Scuola dell'arte della medaglia.	25,000
» 93. Retribuzioni e compensi agli impiegati ed al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, per lavori e prestazioni straordinarie. Compensi alle Commissioni di esami ed alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508.	51,800
» 99. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	44,000
» 108. Spese di stampa	15,000
» 109. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	2,700
» 124. Pensioni agli operai di ambo i sessi dell'officina governativa delle carte valori	10,000
» 156-septies. Spesa straordinaria per la costruzione di scaffali e di armadi ad uso di archivio per la Corte dei conti	19,880
Totale L.	<u>193,180</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procedo ora al sorteggio dei nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori per le due votazioni di ballottaggio. Per quella per la nomina di un commissario nella Commissione di vigilanza alle ferrovie dello Stato risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori Manassei, Garofalo, d'Alife; e per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico, i signori senatori Avarna, Sacchetti, Franchetti.

Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554,01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	96
Favorevoli	87
Contrari	9

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	96
Favorevoli	88
Contrari	8

(Il Senato approva).

Il risultato della votazione di ballottaggio sarà proclamato nella tornata di domani.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere a questo sorteggio.

TAVERNA *segretario*, procede al sorteggio e alla proclamazione degli Uffici, i quali risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Albini
 Amato-Pojero
 Aporti
 Arcoleo
 Avarna Nicolò
 Bertetti
 Blaserna
 Bodio
 Bombrini

Bruno
 Cadenazzi
 Caldesi
 Caracciolo di Sarno
 Carafa d'Andria
 Caruso
 Civelli
 Comparetti
 Cucchi
 D'Ancona
 D'Arco
 D'Ayala Valva
 De Cesare
 Del Giudice
 De Martino Giacomo
 De Seta Enrico
 Di Broglio
 D'Oncieu de la Batie
 Ellero
 Faina Eugenio
 Faina Zeffirino
 Falconi
 Foratti
 Frigerio
 Ginistrelli
 Giordano-Apostoli
 Gorio
 Grassi-Pasini
 Gravina
 Lucchini Luigi
 Majelli
 Malaspina
 Manfrin
 Martinelli
 Massarucci
 Monteverde
 Morra
 Oddone
 Orengo
 Palberti
 Panizzardi
 Pasolini
 Paternò
 Pelloux
 Polvere
 Prinetti
 Riolo
 Rossi Giovanni
 Rossi Luigi
 Sismondo
 Tajani

Tassi
Tiepolo
Tommasini
Tornielli
Treves
Trinchera
Vaccaj
Valotti
Viganò
Vigoni Giulio
Villari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Badini-Confalonieri
Baldissera
Balestra
Barracco Roberto
Bassini
Bettoni
Biscaretti
Borgatta
Borghese
Camerano
Candiani
Capellini
Carnazza-Puglisi
Carutti
Cavalli
Cibrario
Corsini
Cruciani Alibrandi
Dallolio
D'Antona
De Cristoforis
De Cupis
De Giovanni
Del Zio
De Siervo
Di Brocchetti
Di Camporeale
Di Carpegna
Di Frasso
Di San Giuliano
Doria d'Eboli
Doria Pamphili
Fabrizi
Facheris
Fava
Gherardini

Grocco
Guerrieri-Gonzaga
Guiccioli
Inghilleri
Lucchini Giovanni
Malvano
Malvezzi
Mangili
Maragliano
Marazio
Mariotti Giovanni
Martelli
Martuscelli
Massabò
Mazza
Mezzanotte
Mirabello
Orsini-Baroni
Pansa
Paternostro
Pinelli
Primerano
Pullè
Quigini-Puliga
Ricotti
Rossi Girolamo
Rossi Giuseppe
Senise Carmine
Spingardi
Spinola
Tabacchi
Tasca-Lanza
Torrighiani Luigi
Trotti
Turrisi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Aula
Balenzano
Barracco Giovanni
Barzellotti
Bava-Beccaris
Bensa
Capaldo
Cardarelli
Carle Giuseppe
Cavasola
Cencelli
Chironi

Cittadella Vigodarzere
 Colleoni
 Colonna Fabrizio
 Compagna Pietro
 Consiglio
 D'Alì
 De Mari
 De Renzi
 Di Casalotto
 Di Marzo
 Di Revel
 Di Terranova Pignatelli
 D'Ovidio Enrico
 D'Ovidio Francesco
 Driquet
 Durante
 Engel
 Faldella
 Fecia di Cossato
 Fergola
 Ferrari
 Fracassi
 Gabba
 Garofalo
 Golgi
 Guglielmi
 Lanza
 Levi-Civita
 Manassei
 Mariotti Filippo
 Melodia
 Molmenti
 Morandi
 Pacinotti
 Pagano-Guarnaschelli
 Patamia
 Perla
 Pessina
 Pirelli
 Pisa
 Ponza di S. Martino
 Racagni
 Reynaudi
 Rossi Angelo
 Ruffo Bagnara
 Sani
 Santamaria-Nicolini
 Schininà di Sant'Elia
 Severi
 Speroni
 Tamassia

Tarditi
 Taverna
 Torlonia
 Torrigiani Piero
 Tournon
 Vacchelli
 Vidari
 Vigoni Giuseppe

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Annaratone
 Armò
 Arrivabene
 Baccelli
 Beltrami
 Beneventano
 Boncompagni-Ludovisi
 Borgnini
 Cadolini
 Caetani
 Calabria
 Calenda
 Camerini
 Canevaro
 Caravaggio
 Casana
 Cerruti Alberto
 Cerruti Valentino
 Chiesa
 Cognata
 Colonna Prospero
 Compagna Francesco
 D'Adda
 D'Alife
 Dalla Vedova
 De La Penne
 Del Mayno
 De Marinis
 De Seta Francesco
 Di Prampero
 Di Scalea
 Doria Ambrogio
 Emo Capodilista
 Foà
 Fortunato
 Franchetti
 Frescot
 Garroni
 Grassi

Guarneri
 Lazzaro
 Lioy
 Lojodice
 Luciani
 Mangiagalli
 Martinez
 Morisani
 Mosso
 Municchi
 Niccolini
 Novaro
 Papadopoli
 Peiroleri
 Petrella
 Pierantoni
 Riberi
 Rignon
 Sacchetti
 Saladini
 Salvarezza
 San Martino
 Schupfer
 Senise Tommaso
 Solinas-Apostoli
 Tittoni
 Todaro
 Tolomei
 Veronese
 Vischi
 Visconti-Venosta
 Volterra

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Adamoli
 Alfazio
 Astengo
 Bastogi
 Bonasi
 Bordonaro
 Buonamici
 Cagnola
 Cannizzaro
 Carle Antonio
 Carnazza-Amari
 Cefaly
 Colombo
 Conti
 Cordopatri

Cotti
 De Larderel
 Del Lungo
 De Sonnaz
 Di Collobiano
 Di Martino Girolamo
 Dini
 Doria Giacomo
 Faraggiana
 Ferro Luzi
 Figoli Des Geneys
 Finali
 Fiocca
 Fogazzaro
 Frola
 Gattini
 Gessi
 Giorgi
 Greppi
 Guala
 Gualterio
 Lamberti
 Levi Ulderico
 Majnoni d'Intignano
 Mantegazza
 Masi
 Mazziotti
 Mazzolani
 Medici
 Mele
 Morin
 Odescalchi
 Oliveri
 Paladino
 Palumbo
 Parpaglia
 Pedotti
 Pellegrini
 Piaggio
 Placido
 Plutino
 Ponti
 Ponzio-Vaglia
 Quarta
 Rattazzi
 Ricciuti
 Righi
 Roux
 Schiaparelli
 Scialoja
 Serena

Sonnino
Torrighiani Filippo
Villa
Zumbini

PRESIDENTE. Non essendo possibile, per la mancata presenza dei signori ministri, che si trovano impegnati in altre discussioni innanzi all'altro ramo del Parlamento, di discutere gli altri disegni di legge, il seguito dell'ordine del giorno sarà rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano (N. 38);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1908 nei circondari di Terni e Rieti (N. 40).

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2);

Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede (N. 24);

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 25).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna nella città di Venezia nel 1909 (N. 34);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 41);

Sulle decime ed altre prestazioni fondiari (N. 13);

Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 28);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-909, per la spedizione in Cina (N. 23);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 21);

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 400,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 26);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 1° giugno 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.